

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 47-7620

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'avvio di una collaborazione ai fini di coordinare e monitorare le attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l'area Materno-Infantile.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- il punto 8 dell'Allegato 1 al D.M. aprile 2015, n. 70, dedicato alle Reti ospedaliere prevede che all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale, individuando espressamente tra le reti in questione la "rete neonatologica e punti nascita";
- lo stesso punto 8 dell'Allegato 1 al citato D.M. 2 aprile 2015, n. 70, prevede che per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle rispettive materie;
- con DGR n. 1 – 600 del 19/11/2014 ad oggetto "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale", come integrata con DGR 1-924 del 23.01.2015, è stata prevista la rimodulazione della rete ospedaliera, con riferimento al numero di posti letto, nonché all'articolazione delle discipline ospedaliere e relative strutture complesse, in coerenza con l'emanando regolamento ministeriale "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (successivamente approvato con il D.M. n. 70 del 02/04/2015);
- l'Accordo tra il Governo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le Province i comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" (Rep. Atti n. 137/CU del 16 dicembre 2010) propone un programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo;
- tali linee, da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale, riguardano misure di politica sanitaria tra cui la razionalizzazione dei punti nascita, il possesso per le strutture di determinati standard, il completamento e messa a regime del trasporto assistito materno e neonatale d'urgenza, l'adeguamento della rete dei consultori familiari;
- sul piano attuativo, da alcuni anni la Regione Lombardia, in esecuzione del succitato accordo CU del 16 dicembre 2010, è impegnata nella ricerca e nell'implementazione di strumenti clinico/organizzativi per il miglioramento della rete di assistenza alle madri e ai neonati, con l'obiettivo prioritario di incrementare qualità e sicurezza conseguire la riduzione del tasso di parti con taglio cesareo, per un sempre maggior rispetto della

fisiologia del processo gravidanza/parto/nascita, identificare spazi di autonomia professionale, nell'ambito della fisiologia del processo, per la figura delle ostetriche:

La Regione Lombardia ha avviato iniziative con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano al fine di contribuire alla messa a punto degli strumenti a disposizione del Comitato Percorso Nascita Nazionale per il miglioramento della qualità della sicurezza della rete dei Punti di Offerta per l'assistenza nell'area materno infantile.

Il Ministero della Salute e l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano stanno cooperando al fine di condividere e diffondere alcuni elementi dell'esperienza organizzativa maturata dalla Regione Lombardia sulla rete di offerta per l'Area Materno Infantile, nonché di sviluppare gli strumenti a disposizione del Comitato Percorso Nascita nazionale per la valutazione della rete dei punti nascita,

Considerato, altresì, che l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare l' svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che l'articolo 58 comma 2 lett. b) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria consente ai Medici del Servizio Sanitario Nazionale di prestare la propria opera presso istituzioni pubbliche non sanitarie mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali secondo i criteri e le modalità nel medesimo articolo indicati.

Atteso che, in ordine alle norme sopra citate, si ritiene necessario procedere ad un'apposita convenzione con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano ai fini del coordinamento e monitoraggio dell'attività di emergenza-urgenza- extraospedaliera.

Stabilito che la Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte, previa formale richiesta, rimborsi all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano le sole spese di trasferta e soggiorno, che debbono essere debitamente documentate e rendicontate e non possono essere superiori a quelle previste per attività di missione per i dirigenti regionali e comunque entro il limite previsto con deliberazione della Giunta regionale, escludendo qualsiasi rimborso forfetario.

Rilevato che, in considerazione della specializzazione richiesta per l'espletamento delle attività connesse alla convenzione di cui trattasi e delle giornate professionali da prestare, il rimborso spese è stato quantificato nella misura massima di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui.

Dato atto altresì che non derivano ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione regionale e che la spesa di cui all'alinea precedente trova copertura sullo stanziamento nel Bilancio di previsione finanziario 2018/2019 - Missione 13 - Programma 01 - che presenta la necessaria disponibilità.

Rilevato, pertanto, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra enti Pubblici, nel rispetto delle su citate normative.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si ritiene di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità all'adozione di ogni provvedimento necessario alla stipula di una convenzione di durata annuale, rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta Regionale, con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano per l'acquisizione di personale con preparazione ed esperienza pluriennale in tema di coordinamento e monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l'Area Materno Infantile e per garantire il necessario supporto nell'ambito

delle attività di interesse comune al fine di promuovere una fattiva e proficua collaborazione tra pubbliche amministrazioni;

visto il D.Lgs.vo n. 502/1992;

visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

vista la D.G.R n. 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i.;

visto l'Accordo tra il Governo, regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e la Comunità Montana 16 dicembre 2010;

visto l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

visto l'articolo 58, co 2 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area della dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;

vista la L.R. n.4 del 5.04.2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità all'adozione di ogni provvedimento necessario alla stipula di una convenzione di durata annuale, rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta Regionale, con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano per la collaborazione ai fini del coordinamento e monitoraggio dell'attività di emergenza-urgenza- extraospedaliera per l'Area Materno Infantile;
2. di prevedere che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività individuate dal presente provvedimento sono quantificati nelle misure massime annue di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
3. di imputare la spesa di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) nel Bilancio di previsione finanziario 2018 e di Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta,00) nel Bilancio di previsione finanziario 2019 - Missione 13 - Programma 01 che prevede la necessaria disponibilità, quali importi annui complessivi massimi a titolo di rimborso all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente".

(omissis)